

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI REINSERIMENTO E DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

in attuazione dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

- 1. Normativa di riferimento
- Finalità
- 3. Modalità di finanziamento
- 4. Risorse finanziarie
- 5. Soggetti destinatari
- 6. Soggetti proponenti
- 7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti
- 8. Requisiti di ammissibilità dei progetti
- 9. Misura del finanziamento
- 10. Modalità per la presentazione delle domande
- 11. Pubblicazione dell'elenco cronologico delle domande presentate
- 12. Istruttoria delle domande di finanziamento
- 13. Anticipazione parziale del finanziamento
- 14. Verifiche
- 15. Revoche
- 16. Modalità di calcolo ed erogazione del finanziamento
- 17. Scorrimento dell'elenco cronologico delle domande
- 18. Modalità di comunicazione tra Inail e destinatari dei finanziamenti
- 19. Obblighi dei soggetti destinatari del finanziamento
- 20. Controversie, foro competente
- 21. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy
- 22. Pubblicità
- 23. Assistenza e punti di contatto
- 24. Allegati

1. Normativa di riferimento

Il presente avviso pubblico è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 166, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come aggiunto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale "i soggetti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti".

2. Finalità

Obiettivo del presente avviso pubblico è il finanziamento di progetti di formazione e informazione finalizzati a incentivare la diffusione tra i datori di lavoro e i lavoratori di una cultura condivisa circa le tutele che l'ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili.

In particolare, i progetti di formazione e informazione sono mirati a diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall'Inail per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo, di cui al Regolamento approvato con determina presidenziale n. 258/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Modalità di finanziamento

I finanziamenti saranno concessi con la procedura a sportello di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e saranno ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

4. Risorse finanziarie

L'entità delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di formazione e informazione è pari a complessivi euro 2.500.000,00.

5. Soggetti destinatari

I destinatari delle attività di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa sono:

- i lavoratori;
- i datori di lavoro.

6. Soggetti proponenti

I progetti di cui al presente avviso possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti:

- a) associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti;
- b) i patronati;
- c) gli enti bilaterali;
- d) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

I soggetti proponenti di cui alla lettera a) possono avvalersi, per l'attuazione dei progetti di formazione/informazione, delle associazioni territoriali ad essi riferibili o delle società di servizi dagli stessi controllate.

In tali casi, i soggetti proponenti, qualora richiedano che l'erogazione del finanziamento sia effettuata a favore di un soggetto attuatore, devono indicarne uno solo per il complessivo importo del progetto proposto.

Ai fini del presente avviso pubblico per società di servizi controllate si intendono le società in cui l'associazione datoriale/sindacale dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché le società di diretta ed esclusiva emanazione delle associazioni medesime.

7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

I soggetti proponenti di cui all'articolo 6 del presente avviso, a pena di esclusione, devono essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e del 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013.

E' richiesto inoltre, a pena di esclusione, che il legale rappresentante del soggetto proponente non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione (art. 178 e ss. c. p.) o il reato sia stato dichiarato estinto (art. 167 c.p.).

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente avviso, fino alla realizzazione del progetto e all'erogazione del finanziamento.

Limitatamente alle società di servizi eventualmente indicate, quali attuatori delle iniziative formative/informative, dalle associazioni nazionali dei datori di lavoro/lavoratori e alle associazioni senza fini di lucro è, inoltre, richiesto che le stesse siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale.

8. Requisiti di ammissibilità dei progetti

Saranno oggetto di finanziamento esclusivamente i progetti di formazione e informazione destinati a un numero di partecipanti complessivamente non superiore a 400.

Il progetto deve articolarsi su almeno due dei moduli di seguito elencati, con l'inclusione obbligatoria del modulo 4.

Il progetto dovrà prevedere almeno 4 (quattro) iniziative regionali da svolgersi tutte in ambiti regionali diversi.

L'articolazione del progetto, definita in fase di presentazione della domanda, deve essere riprodotta senza modifica dei moduli in ciascuno degli ambiti regionali previsti nella domanda di finanziamento.

Il vincolo delle 4 regioni non si applica per i progetti presentati dai patronati costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti nelle Province di Trento e di Bolzano, la cui iniziativa dovrà svolgersi esclusivamente nel proprio ambito territoriale.

In ciascuna regione l'iniziativa potrà essere svolta in più edizioni, anche in sedi diverse.

Il soggetto proponente avrà facoltà di scegliere, per ciascuna edizione dell'iniziativa, se svolgere le attività formative/informative in presenza o in videoconferenza con modalità sincrona assicurando, in tale ultimo caso, l'interazione tra docenti e discenti.

Il numero minimo di partecipanti per ogni singola Regione non potrà essere inferiore a 5, fermo restando il limite complessivo massimo di 400 partecipanti sul territorio nazionale.

Il soggetto proponente dovrà indicare i nominativi dei docenti qualificati che svolgeranno le singole iniziative previste dal progetto.

I moduli e i requisiti dei docenti sono i seguenti:

Modulo 1

Tutela della disabilità - convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 – Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – il recepimento nella legislazione italiana – articolo 3, comma 3 bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 come aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n.99 – nozione di accomodamento ragionevole (misure organizzative e misure strutturali) – obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli – omessa adozione degli accomodamenti ragionevoli –

responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antidiscriminatoria - licenziamento del disabile (eventuale natura discriminatoria).

Requisiti dei docenti: laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza e pregressa esperienza, negli ultimi 5 anni, di docenza in almeno due iniziative di formazione o informazione in materia di tutela del lavoro.

Modulo 2

Disabilità e inidoneità sopravvenuta – differenze tra disabilità e inidoneità alla mansione – il medico competente e la sorveglianza sanitaria – i giudizi del medico competente – obbligo di visita del medico competente al rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – gli obblighi del datore di lavoro ex articolo 42 del decreto legislativo 81/2008 e i diritti del lavoratore.

Requisiti dei docenti: laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza o medicina e chirurgia e pregressa esperienza di docenza, negli ultimi 5 anni, in almeno due iniziative di formazione o informazione in materia di tutela del lavoro.

Modulo 3

La tutela privilegiata dei disabili da lavoro – il fondamento costituzionale – articolo 38, comma 2, Costituzione – Testo Unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori – il reinserimento sociale e lavorativo – articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 – novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 533 – aiuti di Stato compatibili ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 - conoscenze di base in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro - normativa generale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; concetti di rischio, danno e pericolo; criteri metodologici per la valutazione dei rischi; misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione o riduzione degli stessi.

Requisiti dei docenti: laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza e pregressa esperienza, negli ultimi 5 anni, di docenza in almeno due iniziative di formazione o informazione in materia di tutela del lavoro.

Modulo 4

Le modalità applicative dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 – Attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati - Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n.30 e 26 febbraio 2019, n. 6.

Requisiti dei docenti: laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza o in servizio sociale e pregressa esperienza, negli ultimi 5 anni, di docenza in almeno due iniziative di formazione o informazione in materia di tutela del lavoro.

9. Misura del finanziamento

I progetti di formazione e informazione saranno finanziati riconoscendo un importo variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano i moduli

prescelti nonché della modalità di svolgimento di ciascuna edizione dell'iniziativa formativa/informativa, come di seguito indicato:

	NUMERO ORE	IMPORTO VARIABILE
MODULO 1 ¹	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 4 ore o euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 4 ore
MODULO 2 ²	3	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 3 ore o euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 3 ore
MODULO 3 ³	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 4 ore o euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 4 ore
MODULO 4 ⁴	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti x n. 4 ore o euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti x n. 4 ore

¹ Tutela della disabilità - convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 – Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – il recepimento nella legislazione italiana – articolo 3, comma 3 bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 come aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n.99 – nozione di accomodamento ragionevole (misure organizzative e misure strutturali) – obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli - omessa adozione degli accomodamenti ragionevoli – responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antidiscriminatoria - licenziamento del disabile (eventuale natura discriminatoria).

² Disabilità e inidoneità sopravvenuta – differenze tra disabilità e inidoneità alla mansione – il medico competente e la sorveglianza sanitaria – i giudizi del medico competente – obbligo di visita del medico competente al rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 81/2008 e i diritti del lavoratore.

³ La tutela privilegiata dei disabili da lavoro – il fondamento costituzionale – articolo 38, comma 2, Costituzione – Testo Unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori – il reinserimento sociale e lavorativo – articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 – novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 533 – aiuti di Stato compatibili ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014-conoscenze di base in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (normativa generale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; concetti di rischio, danno e pericolo; criteri metodologici per la valutazione dei rischi; misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione o riduzione degli stessi).

⁴ Le modalità applicative dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 – Attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati - Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n.30 e 26 febbraio 2019, n.6.

Ai fini della determinazione dell'importo erogabile, i soggetti che abbiano partecipato a più di una iniziativa formativa/informativa regionale o a più edizioni dell'iniziativa regionale saranno computati una sola volta.

Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà, comunque, essere superiore a 120.000 euro (15 ore x 20 euro x 400 partecipanti = 120.000 euro).

Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti che non prevedano alcun esborso di denaro, a qualunque titolo richiesto, a carico dei soggetti destinatari delle attività di formazione e informazione e per i quali non siano stati chiesti o ricevuti altri finanziamenti pubblici.

10. Modalità per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente da uno dei soggetti proponenti di cui all'articolo 6 del presente avviso pubblico, ciascuno dei quali può presentare una sola domanda.

Le domande di finanziamento devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via telematica mediante l'accesso all'apposito servizio disponibile sul portale dell'Istituto all'indirizzo <u>www.inail.it</u> nella sezione Avvisi pubblici.

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura della procedura informatica per l'inoltro delle domande on line nonché il relativo manuale operativo saranno pubblicati sul sito www.inail.it entro il 29/01/2021.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del progetto:

- titolo del progetto:
- moduli sui quali si articola il progetto;
- elenco delle regioni nelle quali si svolgeranno le iniziative;
- per ciascuna iniziativa regionale:
 - o identificativo edizioni
 - o eventuali soggetti attuatori;
 - o numero di partecipanti a ciascuna edizione;
 - o nominativo del/dei relatori individuati per ciascun modulo;

- modalità di svolgimento di ciascuna edizione dell'iniziativa formativa/informativa (in presenza/in videoconferenza con modalità sincrona);
- eventuale indicazione, tra i soggetti attuatori dell'iniziativa formativa/informativa eventualmente designati, di uno solo degli stessi, quale destinatario dell'erogazione del finanziamento per l'importo complessivo del progetto;
- eventuale richiesta di anticipazione parziale del finanziamento, da erogare in favore del soggetto proponente o dell'attuatore indicato dallo stesso proponente quale unico destinatario dell'erogazione del finanziamento, per l'importo complessivo del progetto.

A corredo della domanda on line, in relazione alle diverse tipologie di soggetti proponenti, la procedura informatica richiederà di allegare, alternativamente, i seguenti documenti, sottoscritti secondo le modalità previste dal successivo articolo 18 del presente avviso:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all. 1);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del patronato attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.2);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'ente bilaterale attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.3);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.4).

Nel caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegato, altresì, l'atto di delega del legale rappresentante (all.5).

Nell'ipotesi in cui i soggetti proponenti di cui all'articolo 6, lettera a) del presente avviso si avvalgano quali soggetti attuatori delle iniziative formative/informative, delle società di servizi dagli stessi controllate o delle associazioni territoriali agli stessi riferibili, dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti, sottoscritti secondo le modalità previste dal successivo articolo 18 del presente avviso:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o

dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, asseverante la qualità di controllata della società di servizi in quanto l'associazione dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o la qualità di società di diretta emanazione nel caso in cui quest'ultima sia indicata come soggetto attuatore di una o più iniziative regionali (all.6);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a) del presente avviso pubblico, asseverante che il soggetto indicato come attuatore di una o più iniziative regionali è sua articolazione territoriale (all.7);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società di servizi controllata dall'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a) del presente avviso pubblico, attestante la qualifica di soggetto attuatore dell'iniziativa formativa/informativa per conto dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori (all.8);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della associazione territoriale riferibile all'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, attestante la qualifica di soggetto attuatore dell'iniziativa formativa/informativa per conto dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori (all.9).

In ogni caso, dovrà essere allegato il patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente nonché dal legale rappresentante dell'eventuale soggetto attuatore e successivamente controfirmato dal responsabile unico del procedimento che è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica (all.10).

Alla domanda devono essere, altresì, allegati, relativamente agli Enti bilaterali e alle associazioni senza fini di lucro, l'atto costitutivo e lo statuto dai quali risulti l'oggetto sociale.

Le domande devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valevole per tutte le comunicazioni relative al finanziamento.

Una volta compilata la domanda, il proponente procede all'invio della stessa. La domanda è, quindi, inserita in un elenco in ordine cronologico e al proponente viene inviata comunicazione in formato pdf attestante la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

Successivamente, il sistema renderà disponibile il documento riepilogativo della domanda inviata comprensiva di allegati (in formato pdf), con l'indicazione del numero di protocollo assegnato, da citare per ogni comunicazione relativa alla domanda presentata.

11. Pubblicazione dell'elenco cronologico delle domande presentate

Entro 10 giorni dall'ultimo giorno utile per l'inoltro on line delle domande, verrà pubblicato sul sito www.inail.it l'elenco in ordine cronologico di tutte le domande acquisite con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissione al finanziamento, cioè rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria di cui all'art. 4 del presente avviso;
- risultate provvisoriamente non ammissibili in quanto non rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria di cui all'art. 4 del presente avviso.

Si considera come ultimo progetto ammesso in posizione utile, quello per il quale le risorse disponibili coprono interamente l'importo richiesto per la realizzazione.

L'elenco sarà valido fino a esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, non oltre la scadenza del 31 dicembre 2022.

12. I struttoria delle domande di finanziamento

Successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco cronologico delle domande di finanziamento, l'Inail procederà all'istruttoria di quelle pervenute e dell'allegata documentazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla capienza della dotazione finanziaria del presente avviso, attraverso la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti proponenti e di tutti gli eventuali soggetti attuatori di cui all'articolo 6, della completezza dei dati e della rispondenza ai requisiti del progetto, di cui al precedente articolo 8, previsti per l'invio delle domande.

L'Inail procederà alle verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione prodotta dai soggetti proponenti e di tutti gli eventuali soggetti attuatori anche mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni competenti.

Qualora l'Inail, in sede di verifica, riscontri la non conformità di uno o più dei documenti richiesti ai requisiti soggettivi previsti dal presente avviso, potrà chiedere l'integrazione/rettifica di dichiarazioni risultanti incomplete o recanti errori materiali a mezzo posta elettronica certificata.

Il destinatario della comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, deve, a pena di esclusione, integrare/rettificare la documentazione in questione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Inail, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti a seguito della anzidetta riscontrata non conformità, adotterà provvedimento di preavviso di rigetto della domanda di ammissione e ne darà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al soggetto proponente.

Il destinatario della comunicazione, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, può presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata.

L'Inail comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate.

In caso di provvedimento negativo circa l'esito della valutazione delle osservazioni, il destinatario della comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, può presentare istanza di riesame tramite posta elettronica certificata.

Effettuato il relativo riesame, l'Inail provvederà a emettere provvedimento definitivo di ammissione o non ammissione al finanziamento.

Con il provvedimento di ammissione è comunicato l'importo del finanziamento e, in caso di richiesta dell'anticipazione di cui al successivo art. 13, l'importo massimo concedibile dell'anticipazione stessa e l'avvertenza che detta anticipazione potrà essere erogata esclusivamente previa costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa avente i requisiti di cui allo stesso art. 13.

I soggetti la cui domanda sia stata dichiarata ammissibile, ai fini del perfezionamento del provvedimento di ammissione al finanziamento, dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prima iniziativa regionale, le sedi, le date e gli orari delle iniziative previste nel progetto e delle eventuali edizioni in cui ciascuna iniziativa si articola nonché i nominativi dei docenti eventualmente sostituiti con i relativi curricula dai quali si evinca il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente avviso. Entro lo stesso termine dovrà essere fornita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'all.11 da cui dovrà risultare anche il codice IBAN del conto corrente bancario o postale del soggetto proponente o dell'unico soggetto attuatore indicato dallo stesso proponente quale destinatario dell'erogazione del finanziamento per l'importo complessivo del progetto sul quale dovrà essere accreditato l'importo del finanziamento stesso e dell'eventuale anticipazione parziale.

Fino al 31 dicembre 2022, le domande precedentemente non esaminate per esaurimento della capienza della dotazione finanziaria, secondo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, saranno istruite seguendo l'ordine cronologico, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili a seguito di provvedimenti di non ammissione al finanziamento, revoche o rinunce al finanziamento.

13. Anticipazione parziale del finanziamento

Il soggetto proponente può richiedere, nella domanda di partecipazione, un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento richiesto.

Il diritto all'anticipazione parziale del contributo è riconosciuto anche nel caso in cui le associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori abbiano richiesto che l'erogazione del finanziamento sia effettuata a favore di un unico soggetto attuatore indicato in sede di domanda. In tali ipotesi, il soggetto attuatore indicato quale unico

destinatario dell'erogazione del finanziamento può richiedere l'anticipazione parziale a proprio favore.

Per l'eventuale richiesta del soggetto attuatore dovrà essere utilizzato l'allegato modulo (all.12) che sarà inviato tramite upload/caricamento presente nella procedura per l'inserimento della domanda on line.

L'anticipazione potrà essere erogata solo previa costituzione a favore dell'Inail di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-ublic/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

La garanzia dovrà avere efficacia per la durata di 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento e decade decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione dei documenti comprovanti la realizzazione del progetto, senza che l'Inail abbia agito per l'escussione della fideiussione.

Il soggetto proponente o il soggetto attuatore deve far pervenire all'Inail la fideiussione rilasciata in conformità al modulo allegato (all.13) al presente avviso, entro i 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento con le modalità previste dall'articolo 18.

L'importo dell'anticipazione sarà accreditato sul conto corrente bancario del proponente o del soggetto attuatore indicato dallo stesso proponente.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione nei termini e con le modalità indicate non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione né potrà essere reiterata la richiesta stessa. La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

14. Verifiche

Controlli anche a campione potranno essere effettuati in ordine alla effettiva rispondenza ai criteri di cui all'articolo 8 del presente avviso e in merito ai titoli e alle esperienze di docenza nonché alla qualificazione professionale dei relatori.

Personale incaricato, previa identificazione, potrà accedere alle diverse sessioni delle iniziative, con facoltà di verifica in ordine allo svolgimento effettivo delle iniziative formative/informative e alla quantificazione e qualificazione dei partecipanti, risultanti dai fogli presenza, nonché sull'articolazione delle stesse in conformità al progetto ammesso al finanziamento.

Per le edizioni svolte in videoconferenza con modalità sincrona devono essere consentiti accessi per via telematica da parte di personale incaricato dell'Istituto, fermo restando che deve essere messa a disposizione dell'Inail la relativa registrazione di tutte le edizioni ai fini di successive verifiche.

L'Inail si riserva di fornire ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di verifica delle attività svolte in videoconferenza con modalità sincrona successivamente all'avvio della procedura per il finanziamento dei progetti di formazione/informazione.

15. Revoche

L'Inail procederà alla revoca dell'ammissione al finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente avviso o per il venir meno di uno o più requisiti determinanti e non sanabili per la concessione del finanziamento a causa di fatti imputabili al proponente, con riduzione proporzionale dello stesso.

Nei casi di impossibilità sopravvenuta nella realizzazione dell'iniziativa formativa/informativa per cause di forza maggiore e non imputabili al soggetto proponente, che saranno valutate caso per caso, l'Inail procederà alla revoca anche parziale del finanziamento concesso, con riduzione proporzionale del finanziamento.

La revoca totale o parziale dell'ammissione al finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento dell'anticipazione.

16. Modalità di calcolo ed erogazione del finanziamento

Sono ammesse al finanziamento soltanto le iniziative realizzate entro 12 mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento di ammissione.

Il finanziamento da erogare sarà calcolato tenendo conto degli importi e dei criteri previsti dall'articolo 9 del presente avviso.

Sull'importo del finanziamento concesso, l'Inail, in qualità di sostituto d'imposta, opererà la ritenuta d'acconto, laddove applicabile ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

Il finanziamento dei progetti di formazione/informazione presentati dai soggetti di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso che, in sede di domanda, abbiano indicato come unico soggetto attuatore destinatario dell'erogazione del finanziamento un'associazione territoriale o una società di servizi controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. o di diretta ed esclusiva emanazione, sarà erogato in favore di queste ultime per il complessivo importo del progetto proposto.

Il finanziamento complessivo concesso è erogato al soggetto proponente o al soggetto attuatore indicato nella domanda quale unico destinatario dell'erogazione del finanziamento al termine delle iniziative individuate nella proposta progettuale, previa detrazione dell'importo già erogato a titolo di anticipazione eventualmente richiesta dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore.

Il finanziamento sarà corrisposto a seguito di presentazione all'Inail, entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto, attraverso invio per posta elettronica certificata, di copia conforme all'originale dei registri presenze da redigere sulla base del modello di cui all'all.14 contenente gli elementi informativi relativi alla domanda di finanziamento (soggetto proponente, identificativo domanda, progetto e edizione) e ai soggetti fruitori: nome, cognome, codice fiscale e tipologia (lavoratori o datori di lavoro) dei partecipanti e loro firme di attestazione della presenza.

Contestualmente, è richiesta la trasmissione di dette informazioni in formato digitale e strutturato secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno pubblicate, sul sito istituzionale dell'Inail, all'apertura della procedura informatica per il finanziamento dei progetti di formazione/informazione.

Per le edizioni svolte in videoconferenza con modalità sincrona dovrà essere resa disponibile, entro lo stesso termine di 60 giorni, la registrazione dell'evento formativo/informativo.

L'Inail, qualora ravvisi la mancanza o la non corrispondenza di uno o più documenti attestanti la realizzazione del progetto, invita il soggetto proponente a integrare la documentazione già presentata e/o a fornire chiarimenti.

Qualora il suddetto proponente non provveda a ottemperare a quanto richiesto entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del predetto invito, dal finanziamento sarà decurtato l'importo corrispondente all'iniziativa o edizione non documentata, fermo restando che dovranno essere rispettati tutti i requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 del presente avviso.

Nessun importo potrà essere riconosciuto per i partecipanti eccedenti il numero indicato nel progetto presentato e ammesso al finanziamento.

I soggetti che abbiano partecipato a più di una delle iniziative o edizioni previste dal progetto saranno computati una sola volta.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento saranno presi in considerazione soltanto gli ambiti regionali per i quali risulti che alla relativa iniziativa formativa/informativa abbia effettivamente partecipato almeno l'80% del numero di destinatari indicati nella domanda di finanziamento.

Gli ambiti regionali in cui la partecipazione effettiva risulti inferiore all'80% saranno presi in considerazione, qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al soggetto proponente, valutate caso per caso dall'Inail.

17. Scorrimento dell'elenco cronologico delle domande

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esclusione di domande di finanziamento, revoca dell'ammissione, rinuncia al finanziamento, saranno utilizzate per finanziare progetti che risulteranno collocati utilmente nell'elenco cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Resta fermo che anche in caso di scorrimento dell'elenco cronologico, l'ultimo progetto ammesso in posizione utile è quello per il quale le risorse disponibili coprono interamente l'importo richiesto per la realizzazione.

Dell'avvenuto scorrimento verrà data comunicazione al singolo soggetto proponente interessato tramite PEC e adeguata pubblicità sul sito Inail.

18. Modalità di comunicazione tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Salvo quanto espressamente previsto dal presente avviso in merito alle comunicazioni operate a mezzo di pubblicazione sul sito www.inail.it, tutte le comunicazioni saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto proponente obbligatoriamente avrà indicato nella domanda di partecipazione.

Il soggetto proponente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail, tramite PEC, ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai fini del presente avviso fino all'erogazione del finanziamento ovvero fino all'adozione del provvedimento definitivo di esclusione, rigetto o revoca dell'ammissione al finanziamento.

Lo stesso si assume la responsabilità di garantire l'operatività, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda anche a seguito di intervenute variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai soggetti proponenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

Tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi del presente avviso dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata deprestsociosanitarie@postacert.inail.it.

L'Inail si riserva, altresì, la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l'invio degli originali cartacei dei documenti relativi al progetto trasmessi per via telematica.

Il documento di fideiussione di cui all'articolo 13 del presente avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo del soggetto proponente;
- il numero di protocollo identificativo della domanda;
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano – in quest'ultimo caso nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 - a Inail - Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie – Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

19. Obblighi dei soggetti destinatari dei finanziamenti

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o del legale rappresentante;
- curare la conservazione, raccolta separatamente in apposito fascicolo, di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento per i cinque anni successivi alla data di erogazione del finanziamento stesso;
- rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento di cui al presente avviso registrandoli sul conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 136/2010.

In caso di variazione della denominazione/ragione sociale e/o della natura giuridica del soggetto proponente, dovrà esserne data comunicazione all'Inail, all'indirizzo di posta elettronica certificata deprestsociosanitarie@postacert.inail.it, ai fini della verifica del mantenimento della persistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di ammissione al finanziamento.

20. Controversie, foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

21. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Inail Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Analisi, sviluppo normativo e procedurale e coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie dott. Stefano Putti, indirizzo di posta elettronica: s.putti@inail.it.

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento in conformità al Regolamento UE n.679/2016 e del decreto legislativo n.196/2003, così come novellato dal decreto legislativo n.101/2018. L'informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito web www.inail.it..

I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea, saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, così come previsto dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n.33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente avviso.

L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

Il titolare del trattamento è Inail con sede legale in Roma, via IV novembre, 144.

22. Pubblicità

Il presente avviso, completo degli allegati, è pubblicato nel portale istituzionale www.inail.it.

L'estratto dell'Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui principali quotidiani nazionali.

23. Assistenza e punti di contatto

Per informazioni e assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Ulteriori specifici chiarimenti potranno essere richiesti via email all'indirizzo di posta elettronica certificata deprestsociosanitarie@postacert.inail.it.

24. Allegati

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000,
 n. 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.1);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del patronato attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.2);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000,
 n. 445, del legale rappresentante dell'ente bilaterale attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.3);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro attestante di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso al finanziamento di cui al presente avviso pubblico (all.4);
- nel caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, atto di delega del legale rappresentante (all.5);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, asseverante la qualità di controllata della società di servizi in quanto l'associazione dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o la qualità di società di diretta emanazione nel caso in cui quest'ultima sia indicata come soggetto attuatore di una o più iniziative regionali (all.6);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000,
 n. 445, del legale rappresentante dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, asseverante che il soggetto indicato come attuatore di una o più iniziative regionali è sua articolazione territoriale (all.7);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società di servizi controllata dall'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, attestante la qualifica di soggetto attuatore dell'iniziativa formativa/informativa per conto dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori (all.8);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della associazione territoriale riferibile all'associazione nazionale dei datori di lavoro o dell'associazione nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 6, lettera a), del presente avviso pubblico, attestante la qualifica di soggetto attuatore dell'iniziativa formativa/informativa per conto dell'associazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori (all.9);
- patto di integrità (all.10);
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (all.11);
- richiesta di anticipazione da parte dell'attuatore indicato dalle associazioni nazionali dei datori di lavoro/lavoratori (all.12);
- schema di fideiussione (all.13);
- registro dei fogli di presenza (all.14).